

# PROCEDURA IN MATERIA DI OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

# Indice

- 1. Contesto regolamentare di riferimento
- 2. Modalità di adozione, aggiornamento e pubblicità
- 3. Vigilanza sulla Procedura
- 4. Definizioni funzionali
- 5. Definizione di Parte Correlata
- 6. Individuazione delle Parti Correlate
- 7. Definizione delle Operazioni con Parti Correlate
- 8. Identificazione delle Operazioni con Parti Correlate
- 9. Modalità di istruzione ed approvazione delle Operazioni con Parti Correlate
- 9.1 Procedure per Operazioni di Minore Rilevanza
- 9.2 Procedure per Operazioni di Maggior Rilevanza
- 9.3 Delibere quadro
- 9.4 Operazioni di competenza assembleare
- 9.5 Operazioni realizzate per il tramite di società controllate
- 10. Operazioni escluse
- 10.1 Operazioni di Importo Esiguo
- 10.2 Operazioni Ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard
- 10.3 Operazioni con o tra società controllate e con società collegate
- 10.4 Deliberazioni assembleari ai sensi artt.2389 e 2402 Codice Civile
- 10.5 Piani di compensi adottati ai sensi dell'art.114-bis TUF
- 10.6 Remunerazione dei consiglieri investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche
- 10.7 Operazioni urgenti
- 11. Obblighi informativi
- 11.1 Obblighi di informazione al pubblico in occasione di Operazione di Maggiore Rilevanza
- 11.2 Obblighi di comunicazione alla Consob sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza
- 11.3 Obblighi di informazione al pubblico connessi alle Operazione di Minore Rilevanza
- 11.4 Obblighi di Informazione tempestiva al mercato
- 11.5 Obblighi di informazione periodica al pubblico
- 12. Facoltà non esercitate ai fini della Procedura

# 1. Contesto regolamentare di riferimento

La presente Procedura in materia di Operazioni con Parti Correlate (di seguito "Procedura"), è stata adottata in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate approvato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato dalla delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 (di seguito "Regolamento") ed alle indicazioni e orientamenti per l'applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate fornite dalla Consob con la Comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 (di seguito "Comunicazione"). Successivamente la Procedura è stata aggiornata per recepire le disposizioni introdotte dalla Consob con delibera n.19225 del 22 marzo 2017, recante modifiche dei regolamenti di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la disciplina degli emittenti e dei mercati, nonché del regolamento in materia di operazioni con parti correlate, per l'attuazione del regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di abusi di mercato.

Giorgio Fedon & Figli S.p.A. (di seguito anche "Società"), emittente le cui azioni ordinarie sono negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia"), è tenuta ad applicare la suddetta disciplina in materia di operazioni con parti correlate. ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia, adottato da Borsa Italiana S.p.A.. In particolare, l'articolo 13 del Regolamento Emittenti AIM Italia stabilisce che agli emittenti AIM si applica l'art. 10 del Regolamento Articolo 10 ("Disciplina per determinate tipologie di società"), che, ferme restando le disposizioni dell'articolo 5 in materia di informazione al pubblico, prevede per le società quotate di minori dimensioni la possibilità di applicare alle Operazioni di Maggiore Rilevanza le modalità di istruzione ed approvazione previste per le Operazioni di Minore Rilevanza.

Ai sensi dell'art. 2391-bis del Codice Civile, in conformità ai principi indicati nel Regolamento, questa Procedura individua le regole e i presidi volti ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate realizzate direttamente da Giorgio Fedon & Figli S.p.A. o per il tramite di società controllate.

# 2. Modalità di adozione, aggiornamento e pubblicità

Ai fini della sua piena efficacia, la presente Procedura, così come eventuali sue modifiche o integrazioni, è approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società, previo parere favorevole degli amministratori indipendenti presenti o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente.

Il Consiglio di Amministrazione della Società valuta periodicamente e comunque con cadenza almeno triennale se procedere a un aggiornamento della Procedura tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari, nonché dell'efficacia dimostrata nella prassi applicativa dalle regole e dai presidi adottati allo scopo di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle Operazioni con Parti Correlate.

La Procedura è pubblicata sul sito internet della Società www.fedongroup.com e un riferimento a essa è fatto nella Relazione annuale sulla gestione.

#### 3. Vigilanza sulla Procedura

Il Collegio Sindacale della Società vigila sulla conformità della Procedura adottata ai principi indicati nel Regolamento nonché sulla sua osservanza e ne riferisce all'Assemblea ai sensi dell'articolo 2429, secondo comma, del codice civile ovvero dell'articolo 153 del TUF.

# 4. Definizioni funzionali

Nel presente paragrafo si forniscono le principali definizioni a supporto dell'applicazione della presente Procedura.

<u>Amministratori indipendenti:</u> gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF.

Controllo: il controllo è definito come il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalla sua attività. Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori, b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo, c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio, d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio.

Controllo congiunto: il controllo congiunto è definito come la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

<u>Dirigenti con responsabilità strategiche</u>: per dirigenti con responsabilità strategiche si intendono i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa e i componenti degli organi di controllo. Ai fini della presente Procedura, il perimetro dei dirigenti con responsabilità strategiche ricomprende i Consiglieri di Amministrazione, i Sindaci effettivi e, ove nominato, il Direttore Generale di Giorgio Fedon & Figli S.p.A.. Si precisa che la mera condivisione di uno o più dirigenti con responsabilità strategiche con altra entità non rende necessariamente quest'ultima parte correlata di Giorgio Fedon & Figli S.p.A. si dovrà effettuare una valutazione caso per caso, attribuendo eventualmente rilievo a indici quali il verificarsi di operazioni significative tra Giorgio Fedon & Figli S.p.A. e detta entità, la fornitura di informazioni tecniche essenziali tra le stesse o l'interscambio di personale dirigente.

<u>Fondi pensionistici complementari</u>: il richiamo ai fondi pensionistici complementari è riferito agli eventuali fondi istituiti o promossi da Giorgio Fedon & Figli S.p.A., nonché agli eventuali fondi pensionistici complementari sui quali quest'ultima sia in grado di esercitare un'influenza rilevante negli organi di gestione o nelle scelte di investimento.

Influenza notevole: l'influenza notevole è definita come il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo; un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. L'influenza notevole si suppone, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario, in presenza di un possesso, diretto o indiretto, del 20% del capitale di una partecipata. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente una quota minore del 20% del capitale di una partecipata si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole. L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze: a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione della partecipata, b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili, c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata, d) l'interscambio di personale dirigente, e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

<u>Joint venture</u>: una joint venture è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

Operazioni di Maggiore Rilevanza: ai fini dell'individuazione delle "Operazioni di Maggiore Rilevanza" si fa riferimento ai criteri di tipo quantitativo elencati nell'Allegato A alla presente Procedura.

Operazioni di Minore Rilevanza: sono definite "Operazioni di Minore Rilevanza" le operazioni con parti correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo individuate ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento.

Operazioni Escluse: operazioni con Parti Correlate per le quali, in conformità ai casi ed alle facoltà di esenzione previsti dal Regolamento, non si applicano in tutto o in parte le disposizioni in materia di modalità di istruzione ed approvazione e di disciplina informativa di cui alla presente Procedura.

Regolamento Emittenti: Regolamento Emittenti adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche.

Soci non correlati: si considerano "soci non correlati" i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla società

Società collegata: una società collegata è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole, ma non il controllo o il controllo congiunto.

Società controllata: una società controllata è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità.

Società di minori dimensioni: sono definite "società di minori dimensioni" le società per le quali né l'attivo dello stato patrimoniale né i ricavi, come risultanti dall'ultimo bilancio consolidato approvato, superino i 500 milioni di euro. Le società di minori dimensioni non possono più qualificarsi come tali nel caso in cui per due esercizi consecutivi non soddisfino congiuntamente i predetti requisiti.

<u>Stretti familiari</u>: si considerano stretti familiari di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società. Essi possono includere: (a) il convivente e il coniuge non legalmente separato, (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

TUF: Testo Unico della Finanza - Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche.

#### 5. Definizione di Parte Correlata

Ai fini della presente Procedura, in conformità ai principi stabiliti dal Regolamento, un soggetto è considerato Parte Correlata di Giorgio Fedon & Figli S.p.A. se:

- a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
  - 1) controlla Giorgio Fedon & Figli S.p.A.;
  - 2) è controllato da Giorgio Fedon & Figli S.p.A.;
  - 3) condivide con Giorgio Fedon & Figli S.p.A. il medesimo soggetto controllante;
  - 4) detiene una partecipazione in Giorgio Fedon & Figli S.p.A. tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
  - 5) esercita il controllo su Giorgio Fedon & Figli S.p.A. congiuntamente con altri soggetti:
- b) è una società collegata di Giorgio Fedon & Figli S.p.A.;
- c) è una joint venture in cui Giorgio Fedon & Figli S.p.A. è una partecipante;
- d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche di Giorgio Fedon & Figli S.p.A. o della sua controllante;
- e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti indicati ai punti precedenti (a) o (d);
- f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto:
- g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della Giorgio Fedon & Figli S.p.A., o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

#### 6. Individuazione delle Parti Correlate

Ai fini della determinazione del perimetro di correlazione per Giorgio Fedon & Figli S.p.A., la definizione di Parte Correlata è applicata valutando le specifiche circostanze dei casi concreti, nonché avendo riguardo all'intero corpo dei principi contabili internazionali e alle interpretazioni dettate dagli organismi competenti, purché applicabili, allo IAS 24 adottato secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 e vigente alla data di entrata in vigore del Regolamento.

L'implementazione dell'elenco delle Parti Correlate di Giorgio Fedon & Figli S.p.A. è a cura del Chief Financial Officer della Società. Il Chief Financial Officer procede all'aggiornamento costante dell'elenco delle Parti Correlate, ordinato in conformità alla definizione fornita al precedente paragrafo 5, sulla base dell'anagrafica delle partecipazioni societarie, delle informazioni sulla composizione degli organi di amministrazione e controllo, nonché delle informazioni fornite dai dirigenti con responsabilità strategiche di Giorgio Fedon & Figli S.p.A..

L'aggiornamento dell'elenco delle Parti Correlate viene svolto dal Chief Financial Officer attraverso la richiesta di informazioni ai dirigenti con responsabilità strategiche circa la sussistenza di Parti Correlate per il loro tramite, mediante apposito schema di dichiarazione (Allegato C della Procedura) oppure con immediatezza a seguito del ricevimento degli aggiornamenti in merito a eventuali variazioni intervenute nei rapporti di correlazione da parte degli stessi soggetti che, ai sensi del Regolamento, sono tenuti a fornire alla Società le informazioni necessarie al fine di consentire l'identificazione delle Parti Correlate e delle operazioni con le medesime. Si precisa che ai sensi dell'articolo 4, comma 8 del Regolamento, i soggetti tenuti a fornire alla Società le informazioni necessarie al fine di consentire l'identificazione delle Parti Correlate e delle operazioni alle stesse riferibili sono (i) gli eventuali soggetti controllanti, (ii) i componenti degli organi di amministrazione e controllo della Società (definiti "dirigenti con responsabilità strategiche eventualmente individuati come parti correlate ai sensi della Procedura, (iv) i soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'art. 120 del TUF o che partecipano a un patto previsto dall'art. 122 del TUF, che siano parti correlate della Società.

Sulla base delle informazioni ottenute il Chief Financial Officer cura la predisposizione e l'aggiornamento, almeno con cadenza trimestrale, dell'elenco delle Parti Correlate di Giorgio Fedon & Figli S.p.A..

L'elenco delle Parti Correlate, nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati, viene reso disponibile per la consultazione agli organi di amministrazione e controllo della Società, al Presidente e Amministratore Delegato della Società, al Direttore Generale della Società, ove nominato, agli amministratori con deleghe gestionali delle società controllate da Giorgio Fedon & Figli S.p.A. e, in generale, ai soggetti cui è attribuito il potere di compiere atti in nome e per conto di Giorgio Fedon & Figli S.p.A. o delle società da essa controllate, con efficacia verso terzi, affinché tali soggetti possano procedere all'identificazione preliminare delle Operazioni con Parti Correlate, necessaria per il tempestivo avvio dell'iter di istruzione ed approvazione delle Operazioni stesse.

L'elenco delle Parti Correlate è inoltre reso disponibile al Collegio Sindacale della Società affinché l'organo di controllo possa svolgere gli approfondimenti e le verifiche ritenute necessarie ai fini del rispetto dell'obbligo di vigilanza sull'osservanza della Procedura ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del Regolamento.

# 7. Definizione delle Operazioni con Parti Correlate

Le Operazioni con Parti Correlate sono trasferimenti di risorse, servizi od obbligazioni tra Giorgio Fedon & Figli S.p.A. ed una o più parti individuate ai sensi del della definizione di cui al paragrafo 6, indipendentemente dalla circostanza che sia pattuito un corrispettivo. Si considerano comunque incluse (i) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate, (ii) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche della Società eventualmente identificati.

Non sono invece considerate Operazioni con Parti Correlate le operazioni rivolte indifferentemente a tutti i soci, a parità di condizioni, quali ad esempio gli aumenti di capitale senza esclusione del diritto di opzione oppure le scissioni in senso stretto di tipo proporzionale.

Al fine di disciplinare le modalità di istruzione ed approvazione e la disciplina informativa cui si deve attenere la Società vengono individuate le seguenti categorie di Operazioni con Parti Correlate:

- Operazioni di Maggiore Rilevanza;
- Operazioni di Minore Rilevanza;
- Operazioni Escluse;.
- Delibere-Quadro;
- Operazioni di competenza assembleare
- Operazioni realizzate per il tramite di società controllate.

Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione è rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.

# 8. Identificazione delle Operazioni con Parti Correlate.

Ai fini dell'identificazione preventiva delle Operazioni con Parti Correlate e della tempestiva attuazione dei presidi procedurali volti ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni medesime, i soggetti che, per conto della Società o delle società controllate, sono competenti in forza del sistema di deleghe e poteri vigente in relazione all'approvazione e/o esecuzione di una determinata operazione, prima di avviarne le trattative e/o l'istruttoria sono tenuti a verificare preventivamente se la controparte dell'operazione medesima sia da considerarsi o meno parte correlata di Giorgio Fedon & Figli S.p.A., facendo riferimento all'elenco delle Parti Correlate ed alle definizioni fornite nei paragrafi 4 e 5 della presente Procedura.

Qualora la controparte di una determinata operazione sia ricompresa nell'elenco delle Parti Correlate di Giorgio Fedon & Figli S.p.A., i soggetti summenzionati devono astenersi dal proseguire nelle trattative e/o nell'istruttoria dell'operazione e sono tenuti a trasmettere tempestivamente le informazioni concernenti la stessa, nonché l'indicazione della qualificazione preliminare dell'operazione al Chief Financial Officer che, a seguito dello svolgimento delle verifiche di propria competenza, sentito il Presidente e Amministratore Delegato della Società, procederà ad impartire istruzioni per il prosieguo dell'operazione, nonché, ove previsto dalle disposizioni della Procedura, alla tempestiva comunicazione al Collegio Sindacale.

In particolare, qualora sia riscontrata la sussistenza del rapporto di correlazione con la controparte dell'operazione, il Chief Financial Officer, sulla base delle informazioni ricevute, procede a valutare l'applicabilità delle procedure per le Operazioni di Maggior Rilevanza e per le Operazioni di Minor Rilevanza oppure l'applicabilità di uno o più dei casi e facoltà di esclusione di cui al paragrafo 10 della Procedura.

Nel caso in cui devono essere applicate le procedure per le Operazioni di Maggior Rilevanza e per le Operazioni di Minor Rilevanza, il Chief Financial Officer ne dà tempestiva comunicazione al soggetto competente per l'approvazione e/o esecuzione dell'operazione e informa senza indugio i componenti del Collegio Sindacale trasmettendo l'informativa e la documentazione necessaria fini del rilascio del relativo parere previsto dalla Procedura. Nel caso in cui siano applicabili uno o più dei casi e facoltà di esclusione previsti dalla Procedura, il Chief Financial Officer, fermi restando gli obblighi di informativa dalla Procedura, archivia la documentazione ricevuta, garantendo la tracciabilità delle attività di verifica effettuate.

I soggetti che, per conto di Giorgio Fedon & Figli S.p.A. o delle società controllate, sono competenti in forza del sistema di deleghe e poteri vigente in relazione all'approvazione e/o esecuzione di una determinata operazione devono mantenere adeguata documentazione di tutte le Operazioni con Parti Correlate, siano esse ricomprese che escluse dall'ambito di applicazione della Procedura, al fine di garantire nel continuo la tracciabilità delle operazioni, la corretta e tempestiva alimentazione di flussi informativi periodici verso gli organi di amministrazione e controllo della Società nonché il rispetto degli adempimenti previsti dal Regolamento in materia di informativa al pubblico.

Sulla base delle informazioni ottenute il Chief Financial Officer cura la predisposizione e l'aggiornamento, almeno con cadenza trimestrale, della Base Dati Parti Correlate costituita dall'elenco delle Parti Correlate della Società e dall'elenco delle Operazioni perfezionate dalla Società, direttamente o per il tramite di Società controllate, nel

periodo di riferimento, corredato delle informazioni di natura economico, patrimoniale e finanziaria necessarie per supportare sia i flussi informativi endosociatari sia il processo di formazione dell'informativa verso il pubblico.

# 9. Modalità di istruzione ed approvazione delle Operazioni con Parti Correlate

Il presente paragrafo, ferme le disposizioni in materia di Operazioni Escluse, detta i principi e disciplina le procedure cui Giorgio Fedon & Figli S.p.A. si attiene nella gestione delle Operazioni con Parti Correlate.

Con riguardo all'iter procedurale per l'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate, la Società, in conformità al Regolamento e in aderenza agli orientamenti forniti dalla Comunicazione, ricorre a presidi alternativi coerenti con l'assetto di governance adottato. Il presidio alternativo individuato dalla Società è ritenuto equivalente a quelli indicati nel Regolamento e consiste nell'assunzione delle delibere e/o decisioni in materia di Operazioni con Parti Correlate previo motivato parere sull'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle condizioni di quest'ultima rilasciato dal Collegio Sindacale.

# 9.1 Procedure per Operazioni di Minore Rilevanza

Le Operazioni di Minore Rilevanza, fermo restando l'assetto decisionale adottato dalla Società attraverso il conferimento di deleghe e poteri, devono essere esaminate ed approvate nel rispetto della procedura di seguito descritta. Fintantoché la Società continuerà a mantenere i requisiti previsti per poter beneficiare della deroga concessa ai sensi dell'art. 10, comma 1, del Regolamento, la seguente procedura sarà applicata anche alle Operazioni di Maggiore Rilevanza.

- L'organo competente a deliberare sull'operazione o sulla proposta di operazione, per gli eventuali casi di operazioni di competenza dell'Assemblea, è il Consiglio di Amministrazione di Giorgio Fedon & Figli S.p.A. oppure un soggetto da quest'ultimo delegato.
- Il Collegio Sindacale della Società è l'organo designato a fornire il parere preventivo richiesto ai sensi del Regolamento vigente. Qualora i componenti di tale organo abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, sono tenuti a darne notizia agli altri sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. In particolare, nei casi in cui due o più componenti del Collegio Sindacale abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, il Presidente del Collegio Sindacale ne dà immediata informativa al Presidente del Consiglio di Amministrazione affinché la Società proceda ad affidare l'incarico ad un esperto indipendente.
- La documentazione predisposta ai fini dell'approvazione delle Operazioni di Minor Rilevanza deve contenere un approfondito e documentato esame, delle motivazioni dell'operazione, dell'interesse della Società al suo compimento, della convenienza e della correttezza sostanziale delle condizioni della stessa. Tale documentazione deve essere fornita non appena disponibile al Collegio Sindacale ai fini del rilascio del parere di cui al successivo punto. Qualora le condizioni economiche dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, ossia analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate di corrispondente natura, entità e rischio, la documentazione predisposta deve contenere oggettivi elementi di riscontro.
- Il Collegio Sindacale esprime un parere motivato non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il suddetto parere deve essere redatto con modalità analitiche e fornire nella conclusione precisa e chiara indicazione della volontà del Collegio Sindacale, sia essa favorevole o contraria, all'operazione oggetto di analisi. Il parere deve essere reso in tempo utile per l'approvazione e/o esecuzione dell'operazione, unitamente alle eventuali perizie e/o fairness e/o legal opinion richieste e a tutte le informazioni trasmesse al Collegio Sindacale.
- Il Collegio Sindacale può farsi assistere da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, con spese a carico della Società. La scelta degli esperti di cui avvalersi dovrà ricadere su soggetti di riconosciuta

professionalità e competenza, dei quali dovrà essere riconosciuta l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse in relazione all'Operazione per la quale sono richiesti di esprimere una opinione.

- Qualora la competenza a deliberare sull'Operazione sia attribuita a un soggetto o organo differente rispetto a chi ha predisposto l'istruttoria, a quest'ultimo sono fornite complete e adeguate informazioni, unitamente alla documentazione predisposta in relazione all'Operazione e al parere rilasciato dal Collegio Sindacale. I verbali delle deliberazioni di approvazione devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- Il Chief Financial Officer, in coordinamento con il Presidente e Amministratore Delegato della Società, fornisce un'adeguata e completa informativa con cadenza trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza.

Fermo quanto previsto dall'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio del Testo unico, la Società mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità previste dalla normativa applicabile, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni con Parti Correlate approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso ai sensi dei precedenti punti, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della Società

# 9.2 Procedure per Operazioni di Maggiore Rilevanza

Come già precisato nella presente Procedura, beneficiando la Società della deroga concessa ai sensi dell'art. 10, comma 1, del Regolamento, fermi restando gli obblighi di informazione al pubblico, le Operazioni di Maggiore Rilevanza sono esaminate ed approvate nel rispetto della procedura adottata per le Operazioni di Minore Rilevanza descritta nel precedente paragrafo.

Nel caso in cui la Società perda la possibilità di avvalersi di tale regime agevolato in relazione al requisito dimensionale, entro 90 giorni dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo alla chiusura dell'esercizio in cui la Società non possa più qualificarsi come società di minori dimensioni, per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, le previsioni di cui al precedente paragrafo 9.1 dovranno essere opportunamente integrate al fine di consentire l'applicazione delle seguenti ulteriori modalità di istruzione e approvazione:

- una riserva di competenza a deliberare le Operazioni di Maggior Rilevanza in capo al Consiglio di Amministrazione di Giorgio Fedon & Figli S.p.A.;
- il coinvolgimento del Collegio Sindacale di Giorgio Fedon & Figli S.p.A. nelle trattative e nelle attività istruttorie attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e facoltà, riservata allo stesso Collegio Sindacale, di richiedere informazioni ulteriori nonché di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria;
- approvazione dell'Operazione di Maggior Rilevanza, o della proposta di operazione, per i casi di
  operazioni di competenza dell'Assemblea, da parte del Consiglio di Amministrazione di Giorgio Fedon &
  Figli S.p.A. previo motivato parere favorevole del Collegio Sindacale, sull'interesse della società al
  compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza delle relative condizioni.

# 9.3 Delibere-Quadro

La Società può adottare lo strumento delle Delibere-Quadro per serie di operazioni omogenee concluse con determinate categorie di parti correlate individuate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

Tali delibere devono avere efficacia non superiore a un anno, riferirsi ad operazioni sufficientemente determinate e riportare l'ammontare prevedibile delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.

Alle Delibere-Quadro si applicano le modalità di istruzione ed approvazione disciplinate nel paragrafo 9 della presente Procedura. Tale disciplina non si applica alle singole operazioni concluse in attuazione delle Delibere-Quadro.

In occasione dell'approvazione di una Delibera-Quadro, qualora il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera sia di entità tale da superare una delle soglie di rilevanza di cui all'Allegato A, la Società è tenuta a pubblicare un documento informativo contenente le informazioni riportate nell'Allegato B. In tal caso le singole operazioni concluse in attuazione della Delibera-Quadro non sono computate ai fini della verifica del superamento, determinato dal cumulo di operazioni, delle soglie dimensionali previste per l'individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza.

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale ricevono una completa ed adeguata informativa trimestrale, in occasione della presentazione dei dati contabili di periodo, sull'attuazione delle Delibere-Quadro.

# 9.4 Operazioni di competenza assembleare

Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia di competenza dell'Assemblea o debba essere da questa autorizzata, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea si applicano le disposizioni per le Operazioni di Minore Rilevanza e per le Operazioni di Maggior Rilevanza previste dalla presente Procedura.

Nella circostanza in cui, in relazione a un'Operazione di Maggiore Rilevanza, la proposta di deliberazione venga sottoposta all'Assemblea malgrado il parere contrario del Collegio Sindacale, la proposta medesima dovrà prevedere che l'Operazione non sarà compiuta qualora la maggioranza dei Soci non Correlati votanti esprima voto contrario all'Operazione, a condizione però che i Soci non Correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.

# 9.5 Operazioni realizzate per il tramite di società controllate

Nel caso in cui la Società esamini o approvi le operazioni di società controllate italiane od estere con Parti Correlate di Giorgio Fedon & Figli S.p.A., in forza dei processi decisionali interni e delle deleghe conferite a esponenti aziendali di Giorgio Fedon & Figli S.p.A., dovrà essere rilasciato il preventivo parere motivato non vincolante del Collegio Sindacale della Società, a meno che risultino applicabili i casi e facoltà di esclusione previsti dalla Procedura.

Gli organi delle società controllate di Giorgio Fedon & Figli S.p.A. e/o i soggetti che, per conto delle società controllate, sono competenti in forza del sistema di deleghe e poteri vigente in relazione all'approvazione e/o esecuzione di Operazioni con Parti Correlate, per il tramite del Chief Financial Officer della Società, sono tenuti ad attuare flussi informativi completi, tempestivi ed adeguati in conformità alla presente Procedura, al fine di consentire la preventiva identificazione delle Operazioni con Parti Correlate e l'applicazione delle corrette modalità di istruzione ed approvazione.

Le Operazioni con Parti Correlate indicate nel presente paragrafo rilevano ai fini della verifica del superamento delle soglie dimensionali previste per l'individuazione degli obblighi informativi connessi al compimento di Operazioni di Maggiore Rilevanza.

# 10. Operazioni Escluse

La categoria delle Operazioni Escluse ricomprende le Operazioni con Parti Correlate per le quali, in conformità ai casi ed alle facoltà di esenzione previsti dal Regolamento, non si applicano le disposizioni di cui alla presente Procedura, salvo eventuali obblighi di informativa individuati per le singole categorie.

Con riguardo alle differenti tipologie di Operazioni Escluse si definiscono nei seguenti paragrafi gli ambiti e le modalità di esenzione rispetto alla disciplina del Regolamento.

# 10.1 Operazioni di Importo Esiguo

In conformità alla facoltà prevista dal Regolamento, la presente Procedura esclude dall'applicazione delle disposizioni procedurali di cui al paragrafo 9 le Operazioni di Importo Esiguo.

Nella logica di escludere le Operazioni con Parti Correlate che non comportano apprezzabili rischi per la tutela degli investitori si è proceduto ad individuare una soglia generale di esiguità pari a Euro 100.000.

Nei casi in cui i soggetti parti correlate, controparti delle operazioni, siano costituiti da persone fisiche o società di persone il valore della summenzionata soglia generale di esiguità non deve essere superiore a Euro 50.000.

Le Operazioni di Importo Esiguo non sono considerate ai fini della verifica del superamento delle soglie dimensionali previste per l'individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza (Allegato A della Procedura).

# 10.2 Operazioni Ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard

In conformità alla facoltà prevista dal Regolamento, la presente Procedura esclude dall'applicazione delle disposizioni procedurali di cui al paragrafo 9, fermo restando quanto previsto in materia di obblighi di informazione periodica al pubblico, le operazioni ordinarie, intendendosi per tali le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria, che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.

Per valutare se un'operazione rientra nell'ordinario esercizio dell'attività operativa o della connessa attività finanziaria occorre prenderne in considerazione i seguenti elementi:

- i. oggetto dell'operazione: l'estraneità dell'oggetto dell'operazione all'attività tipicamente svolta dalla Società costituisce un indice di anomalia che può indicarne la non ordinarietà;
- ii. *ricorrenza del tipo di operazione nell'ambito dell'attività della società*: la ripetizione regolare di un'operazione da parte della società rappresenta un indice significativo della sua appartenenza all'attività ordinaria, in assenza di altri indici di segno contrario;
- iii. dimensione dell'operazione: un'operazione che rientra nell'attività operativa della Società potrebbe non rientrare nell'ordinario esercizio di tale attività in quanto di dimensioni particolarmente significative, superiori a quelle che solitamente caratterizzano analoghe operazioni effettuate dalla Società stessa;
- iv. termini e condizioni contrattuali, anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo: si considerano di norma non rientranti nell'ordinario esercizio dell'attività operativa le operazioni per le quali sia previsto un corrispettivo non monetario, anche se oggetto di perizie da parte di terzi, oppure le operazioni che presentino clausole contrattuali che si discostino dagli usi e dalle prassi negoziali;
- v. natura della controparte: nell'ambito delle operazioni già soggettivamente qualificate in quanto effettuate con parti correlate è possibile individuare un sottoinsieme di operazioni che non rientrano nell'esercizio ordinario dell'attività operativa o della connessa attività finanziaria in quanto effettuate con una controparte che presenta caratteristiche anomale rispetto al tipo di operazione compiuta;
- vi. momento di approvazione e di perfezionamento: la rilevanza degli elementi sopra indicati sarà valutata prestando particolare attenzione anche al momento di approvazione e di perfezionamento dell'operazione. In particolare, nel valutare gli indici di appartenenza all'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria, occorre considerare che un elemento di anomalia può assumere maggior peso, in tale giudizio, se l'operazione è deliberata in prossimità della chiusura

dell'esercizio sociale della Società o della Parte Correlata.

Per attività operativa si intende l'insieme delle principali attività generatrici di ricavi della Società e di tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come "di investimento" o "finanziarie". Nell'attività di investimento ricadono le operazioni che determinano l'acquisto e la cessione di attività immobilizzate e gli investimenti finanziari che non rientrano nella categoria c.d. cash and cash equivalents. Nell'attività finanziaria ricadono le attività che determinano modifiche della dimensione e della composizione del capitale proprio versato e dei finanziamenti ottenuti dalla Società. Per connessa attività finanziaria si intende l'attività finanziaria connessa e accessoria allo svolgimento dell'attività operativa (es.: passività a breve termine funzionali all'acquisizione di prestazioni di servizi per l'attività corrente).

Per condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard si intendono condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, oppure quelle praticate a soggetti con cui Giorgio Fedon & Figli S.p.A. sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo. A titolo esemplificativo e non esaustivo possono rientrare fra le Operazioni concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard: a) le operazioni il cui corrispettivo sia determinato in base ad oggettivi e documentati elementi di riscontro, quali prezzi o quotazioni ufficiali (ad es. quotazioni valute, tassi d'interesse, offerte pubbliche e mercuriali, ai quali sono a questi fini equiparati i listini interni basati su procedure documentate e verificabili di benchmark), b) le operazioni concluse a condizioni che, benché non predeterminate né definite in esito a una procedura competitiva, risultino nondimeno verificabili come condizioni non difformi da quelle usualmente praticate sul mercato.

Nei casi in cui le condizioni delle operazioni con parti correlate siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta dalle funzioni competenti della Società e delle società controllate, con l'eventuale supporto del Chief Financial Officer, deve contenere oggettivi elementi di riscontro.

Le Operazioni Ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard non sono considerate ai fini della verifica del superamento delle soglie dimensionali previste per l'individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza (Allegato A della Procedura).

# 10.3 Operazioni con o tra società controllate e con società collegate

In conformità alla facoltà prevista dal Regolamento, la presente Procedura esclude dall'applicazione delle disposizioni procedurali di cui al paragrafo 9, fermo restando quanto previsto in materia di obblighi di informazione periodica al pubblico, le Operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché le Operazioni con società collegate, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'operazione non vi siano interessi, qualificati come significativi di altre parti correlate di Giorgio Fedon & Figli S.p.A.. Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o dirigenti con responsabilità strategiche tra la società e le società controllate o collegate.

La qualificazione della significatività di eventuali interessi di altre parti correlate è condotta di volta in volta in relazione alle circostanze e fatti concreti. In particolare interessi significativi possono, ad esempio, sussistere qualora le società parti dell'operazione condividano uno o più consiglieri o altri dirigenti con responsabilità strategiche e tali soggetti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate con le quali l'operazione è svolta; in tali circostanza la valutazione di significatività andrà condotta alla luce del peso che assume la remunerazione dipendente dall'andamento della controllata (ivi inclusi i citati piani di incentivazione) rispetto alla remunerazione complessiva del consigliere o del dirigente con responsabilità strategiche.

Non rappresenta invece, di per sé solo, un interesse significativo la semplice detenzione di una partecipazione, nella società controllata o collegata, da parte di altre società controllate dalla Società o ad essa collegate.

Le Operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché le Operazioni con società collegate non sono considerate ai fini della verifica del superamento delle soglie dimensionali previste per l'individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza (Allegato A della Procedura).

#### 10.4 Deliberazioni assembleari ai sensi artt. 2389 e 2402 codice civile

In virtù di quanto previsto dal Regolamento, le disposizioni in materia di modalità di istruzione ed approvazione di cui al paragrafo 9 della presente Procedura non si applicano alle:

- a) deliberazioni assembleari di cui all'art. 2389, primo comma, Codice Civile relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione nonché, ai sensi dell'art. 2402 Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale;
- b) deliberazioni assembleari di cui all'art. 2389, terzo comma, Codice Civile in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea.

#### 10.5 Piani di compensi adottati ai sensi dell'art.114-bis TUF

In conformità alla facoltà prevista dal Regolamento, la presente Procedura esclude dall'applicazione delle disposizioni procedurali di cui al paragrafo 9, fermo restando quanto previsto in materia di obblighi di informazione periodica al pubblico, gli eventuali piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e le relative operazioni esecutive.

# 10.6 Remunerazione dei consiglieri investiti di particolari cariche, nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche

In conformità alla facoltà prevista dal Regolamento, la presente Procedura esclude dall'applicazione delle disposizioni procedurali di cui al paragrafo 9, fermo restando quanto previsto in materia di obblighi di informazione periodica al pubblico, le deliberazioni, diverse da quelle indicate nel precedente paragrafo 10.4, in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:

- a) la Società abbia adottato una Politica di Remunerazione;
- b) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
- c) sia stata sottoposta al voto consultivo dell'Assemblea dei Soci una relazione che illustri la Politica di Remunerazione:
- d) la remunerazione assegnata sia coerente con tale Politica.

#### 10.7 Operazioni urgenti

In conformità alla facoltà prevista dal Regolamento, la presente Procedura esclude dall'applicazione delle disposizioni procedurali di cui al paragrafo 9, fermo restando gli obblighi di informazione al pubblico applicabili, i casi di Operazioni urgenti che non rientrino nella competenza dell'Assemblea o non debbano essere da questa autorizzate, subordinatamente all'introduzione di apposita clausola nello Statuto e a condizione che a) qualora l'operazione da compiere ricada nelle competenze di un organo delegato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione, b) tali operazioni siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile, c) l'organo che convoca l'Assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. L'organo di controllo riferisce all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza, d) la relazione e le valutazioni di cui alla lettera c) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'articolo 5, comma 1, del Regolamento, e) entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea la Società metta a disposizione del pubblico con le modalità indicate nel

Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

# 11. Obblighi informativi

Giorgio Fedon & Figli S.p.A. fornisce al pubblico le informazioni sulle Operazioni con Parti Correlate in conformità a quanto previsto in materia dal Regolamento e nel rispetto della normativa vigente, ivi incluso, ove applicabile, quanto previsto dal Regolamento Emittenti AlM Italia / Mercato Alternativo del Capitale, adottato da Borsa Italiana S.p.A.

# 11.1 Obblighi di informazione al pubblico in occasione di Operazione di Maggiore Rilevanza

In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza con parti correlate, da realizzarsi anche da parte di società controllate italiane o estere, la Società redige un documento informativo contenente le informazioni riportate in Allegato B.

Il documento informativo è predisposto anche qualora, nel corso del medesimo esercizio, la Società concluda con una stessa parte correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia a Giorgio Fedon & Figli S.p.A., operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificandosi singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza indicate nell'Allegato A. Ai fini della verifica del superamento di tali soglie non rilevano le Operazioni Escluse (paragrafo 10 della Procedura).

Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, il suddetto documento informativo è messo a disposizione del pubblico e presso la sede sociale entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile, con le modalità indicate nel titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971/91.

Nei medesimi termini previsti per la pubblicazione del documento informativo la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al documento informativo o sul proprio sito internet, gli eventuali pareri resi dal Collegio Sindacale o degli esperti indipendenti eventualmente nominati. Con riferimento a questi pareri Giorgio Fedon & Figli S.p.A. può indicare i soli elementi indicati nell'Allegato 4 "Documento informativo relativo ad Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate" del Regolamento, motivando tale scelta.

Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'Assemblea. Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al documento informativo pubblicato la Società, entro il ventunesimo giorno prima dell'Assemblea, mette a disposizione del pubblico e presso la sede sociale una nuova versione del documento.

Nell'ipotesi in cui il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato dal cumulo di operazioni, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da società controllate, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la Società tenuta alla predisposizione del medesimo documento ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza.

Ai sensi dell'art. 114, comma 2, TUF, le società controllate trasmettono tempestivamente le informazioni necessarie alla predisposizione del documento informativo secondo le modalità previste dalle procedure organizzative adottate da Giorgio Fedon & Figli S.p.A..

Qualora, in relazione ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza, la Società sia altresì tenuta a predisporre un comunicato o un documento informativo ai sensi degli articoli 12, 14 e 15 del regolamento Emittenti AIM Italia /

Mercato Alternativo del Capitale, adottato da Borsa Italiana S.p.A., e ove non sia incompatibile con altre diposizioni applicabili, essa può pubblicare un unico documento che contenga le informazioni richieste dal presente articolo e dai medesimi articoli 12, 14 e 15 del menzionato regolamento. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nell'art. 17 del regolamento Emittenti AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale, adottato da Borsa Italiana S.p.A., ove applicabile, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. La Società, nell'ipotesi in cui pubblichi le informazioni di cui al presente paragrafo in documenti separati, può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

# 11.2 Obblighi di comunicazione alla Consob sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza

La Società contestualmente alla diffusione al pubblico, deve trasmettere alla Consob i documenti e i pareri di cui al precedente paragrafo mediante collegamento al meccanismo di stoccaggio autorizzato in conformità con quanto previsto dall'art. 65-septies, comma 3, Regolamento Emittenti.

Inoltre, con riguardo alle Operazioni Ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, che superano la soglia di maggiore rilevanza, ancorché escluse dagli obblighi di pubblicazione previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza dall'articolo 5, commi da 1 a 7, del Regolamento, fermo quanto disposto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, la Società comunica alla Consob, entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione.

# 11.3 Obblighi di informazione al pubblico connessi alle Operazione di Minore Rilevanza

Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, qualora siano state approvate Operazioni di Minore Rilevanza in presenza di parere negativo da parte del Collegio Sindacale, deve essere messo a disposizione del pubblico e presso la sede sociale, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società.

#### 11.4 Obblighi di Informazione tempestiva al mercato

Nei casi in cui le Operazioni con Parti Correlate siano soggette agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, la Società inserisce nel comunicato da diffondere al pubblico, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, i sequenti elementi:

- a) l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione:
- b) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- c) se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate dalla presente Procedura e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo;
- d) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione:
- e) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario del Collegio Sindacale.

# 11.5 Obblighi di informazione periodica al pubblico

La Società ai sensi dell'articolo 154-ter TUF fornisce, nella Relazione intermedia sulla gestione semestrale e nella Relazione sulla gestione annuale, informazioni:

a) sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;

- b) sulle altre eventuali singole operazioni con parti correlate, come definite ai sensi dell'articolo 2427, secondo comma, del Codice Civile, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati delle Società;
- c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

Tali informazioni possono essere incluse nella documentazione finanziaria periodica anche mediante riferimento ai documenti informativi eventualmente pubblicati in occasione dell'approvazione di un'operazione di maggiore rilevanza, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.

Inoltre la Società procederà ad indicare nella Relazione intermedia sulla gestione e nella Relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 5, comma 8, del Regolamento, quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista per le Operazioni Ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.

#### 12. Facoltà non esercitate ai fini della Procedura

Giorgio Fedon & Figli S.p.A. ha valutato:

- di non estendere l'applicazione della presente procedura nei confronti di soggetti diversi dalle Parti Correlate identificate nell'Allegato 1 "Definizioni di Parti Correlate e Operazioni con Parti Correlate e definizioni ad esse funzionali" del Regolamento,
- di identificare le Operazioni di Maggiore Rilevanza in modo da includere solo le operazioni che superino le soglie previste dall'Allegato 3 "Individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate" del Regolamento,
- di non avvalersi dell'esenzione per i Casi di urgenza collegata a crisi aziendale di cui all'articolo 11, comma 5, del Regolamento.

# Individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate

Sono considerate tali le operazioni con parti correlate in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore al 5%:

<u>a) Indice di rilevanza del controvalore</u>: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione trimestrale).

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS;
- iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

<u>b) Indice di rilevanza dell'attivo</u>: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii) in caso di cessioni, il valore dell'attività ceduta.

In merito alle operazioni di acquisizione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, si precisa che ai fini del calcolo del valore del numeratore si conteggeranno anche le passività della società acquisita solo qualora sia contrattualmente previsto che l'acquirente debba assumere determinate obbligazioni relativamente a dette passività. In assenza di obblighi contrattuali il numeratore dell'indicatore sarà pari unicamente al controvalore dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il controvalore e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

c) Indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

Per quanto riguarda le modalità di calcolo dell'indice di rilevanza delle passività, si precisa che nella determinazione del "totale delle passività" sono da escludersi gli elementi del passivo dello stato patrimoniale dell'entità acquisita costituenti componenti del patrimonio netto.

Sono incluse tra le Operazioni di Maggiore Rilevanza anche quelle concluse con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alle società medesime, qualora, pur non rientrando singolarmente tra quelle individuate ai sensi dei suesposti criteri quantitativi, tali operazioni siano tra loro omogenee (o realizzate in esecuzione di un disegno unitario) e superino le soglie di rilevanza, ove cumulativamente considerate nel corso dell'esercizio. A tali fini rilevano anche le operazioni compiute da società controllate italiane o estere e non si considerano le Operazioni Escluse.

# Documento Informativo relativo ad Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate

#### 1. Avvertenze

Illustrazione in sintesi dei rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'operazione con parte correlata descritta nel documento informativo.

- 2. Informazioni relative all'operazione
- 2.1. Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione.
- 2.2. Indicazione delle parti correlate con cui l'operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia al consiglio di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'operazione.
- 2.3. Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la Società dell'operazione.
- 2.4. Modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari. Qualora le condizioni economiche dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, motivare adeguatamente tale dichiarazione fornendo oggettivi elementi di riscontro. Indicare

l'eventuale esistenza di pareri di esperti indipendenti a supporto della congruità di tale corrispettivo e le conclusioni dei medesimi, precisando:

- gli organi o i soggetti che hanno commissionato i pareri e designato gli esperti;
- le valutazioni effettuate per selezionare gli esperti indipendenti. In particolare, indicare le eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti indipendenti e (i) la Società (ii) i soggetti che controllano la Società, le società controllate dalla Società o soggette a comune controllo con quest'ultima, (iii) gli amministratori delle società di cui ai punti (i) e (ii), prese in considerazione ai fini della qualificazione dell'esperto come indipendente e le motivazioni per le quali tali relazioni sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull'indipendenza. Le informazioni sulle eventuali relazioni possono essere fornite allegando una dichiarazione degli stessi esperti indipendenti;
- i termini e l'oggetto del mandato conferito agli esperti:
- i nominativi degli esperti incaricati di valutare la congruità del corrispettivo.

Occorre indicare che i pareri degli esperti indipendenti ovvero gli elementi essenziali degli stessi sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della Società. Gli elementi essenziali dei pareri che comunque devono essere pubblicati sono i seguenti:

- evidenza, se del caso, dei limiti specifici incontrati nell'espletamento dell'incarico (ad esempio con riguardo all'accesso ad informazioni significative), delle assunzioni utilizzate nonché delle condizioni a cui il parere è subordinato:
- evidenza di eventuali criticità segnalate dagli esperti in relazione alla specifica operazione;
- indicazione dei metodi di valutazione adottati dagli esperti per esprimersi sulla congruità del corrispettivo;
- indicazione dell'importanza relativa attribuita a ciascuno dei metodi di valutazione adottati ai fini sopra specificati:
- indicazione dei valori scaturiti da ciascun metodo di valutazione adottato:
- ove sulla base dei metodi valutativi utilizzati sia individuato un intervallo di valori, indicazione dei criteri con cui è stato stabilito il valore finale del corrispettivo;
- indicazione delle fonti utilizzate per la determinazione dei dati rilevanti oggetto di elaborazione:
- indicazione dei principali parametri (o variabili) presi a riferimento per l'applicazione di ciascun metodo.

Relativamente agli elementi dei pareri degli esperti resi pubblici, occorre confermare che tali informazioni sono state riprodotte coerentemente con il contenuto dei pareri a cui si fa riferimento e che, per quanto a conoscenza dell'emittente, non vi sono omissioni che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli.

- 2.5. Una illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione, fornendo almeno gli indici di rilevanza applicabili. Se l'operazione supera i parametri di significatività determinati dalla Consob ai sensi degli articoli 70 e 71 del Regolamento Emittenti, occorre evidenziare che saranno pubblicate informazioni finanziarie pro-forma nel documento previsto, a seconda dei casi, dal comma 4 del citato art. 70 ovvero dall'art. 71 e nei termini previsti dalle medesime disposizioni.
- 2.6. Se l'ammontare dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della Società e/o di società da questa controllate è destinato a variare in conseguenza dell'operazione, dettagliate indicazioni delle variazioni. Se non sono previste modifiche, inserimento, comunque, di una dichiarazione in tal senso.
- 2.7. Nel caso di operazioni ove le parti correlate coinvolte siano i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, direttori generali e dirigenti della Società, occorre fornire informazioni relative agli strumenti finanziari della Società detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 14.2 e 17.2 dell'allegato I al Regolamento n. 809/2004/CE.
- 2.8. Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'operazione specificando i rispettivi ruoli, con particolare riguardo al Comitato Indipendenti. Con riferimento alle delibere di approvazione dell'operazione, specificare i nominativi di coloro che hanno votato a favore o contro l'operazione, ovvero si sono astenuti, specificando le motivazioni degli eventuali dissensi o astensioni. Occorre inoltre indicare che gli eventuali pareri del Comitato Indipendenti sono allegati al documento informativo o pubblicati sul sito internet della Società.
- 2.9. Se la rilevanza dell'operazione deriva dal cumulo di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni; tali informazioni possono essere fornite anche su base aggregata, per operazioni omogenee.

# Format Dichiarazione di correlazione ("Dichiarazione")

II/La sottoscritto/a [•], nato/a a [•], il [•], Codice Fiscale [•]

#### **PRESO ATTO**

- del Regolamento recante disposizioni in materia di Operazioni con Parti Correlate adottato dalla CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato dalla delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 e dalla delibera n. 19225 del 22 marzo 2017 ("Regolamento");
- della Procedura in materia di Operazioni con Parti Correlate adottata dal Consiglio di Amministrazione di Giorgio Fedon & Figli S.p.A. ("Procedura"), pubblicata sul sito internet della Società www.fedongroup.com;
- della propria qualità di [ componente del Consiglio di Amministrazione di Giorgio Fedon & Figli S.p.A. / membro effettivo del Collegio Sindacale di Giorgio Fedon & Figli S.p.A. / altro dirigente con responsabilità strategiche di Giorgio Fedon & Figli S.p.A. / soggetto che detiene una partecipazione rilevante in Giorgio Fedon & Figli S.p.A., tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima ];
- dell'onere informativo in capo al sottoscritto previsto dall'art. 4, comma 8, del Regolamento ai sensi del quale "i soggetti controllanti e gli altri soggetti indicati nell'articolo 114, comma 5, del Testo unico, che siano parti correlate delle società, forniscono a queste ultime le informazioni necessarie al fine di consentire l'identificazione delle parti correlate e delle operazioni con le medesime".

#### **DICHIARA**

- di avere piena conoscenza sia del Regolamento sia della Procedura adottata da Giorgio Fedon & Figli S.p.A., con
  particolare riferimento alle definizioni di Parte Correlata e di Operazioni con Parti Correlate, nonché alle definizioni
  funzionali a quelle di Parte Correlata e di Operazioni con Parti Correlate di cui alla Procedura (in particolare,
  le nozioni di "controllo", "influenza notevole", "stretti familiari" e "dirigenti con responsabilità strategiche");
- 2. che le Parti Correlate a Giorgio Fedon & Figli S.p.A., per il tramite del sottoscritto, ai sensi della Procedura, sono quelle di seguito indicate:

2.a	Entità nelle quali il sottoscritto esercita il controllo, il controllo congiunto o un'influenza notevole o direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei dirit (denominazione / sede legale / codice fiscale e P.IVA / % di partecipazione / modalità e titolo di p carica ricoperta):	ti di voto
2.b \$	Stretti familiari del sottoscritto (cognome / nome / codice fiscale):	

	2.c	Entità nelle quali ciascun stretto familiare indicato nel precedente punto 2.b eserciti il controllo, il controllo		
		congiunto o un'influenza notevole o detenga, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto (denominazione / sede legale / codice fiscale e P.IVA / % di partecipazione / modalità e titolo di possesso / carica ricoperta):		
3.		mpegnarsi a fornire a Giorgio Fedon & Figli S.p.A. le informazioni necessarie al fine di consentire ntificazione delle Parti Correlate e delle Operazioni con le medesime;		
4.		mpegnarsi a comunicare tempestivamente a Giorgio Fedon & Figli S.p.A., in conformità alla cedura, qualsiasi variazione avente ad oggetto le informazioni fomite tramite la presente dichiarazione;		

di essere consapevole che le informazioni contenute nella presente dichiarazione saranno utilizzate da Giorgio Fedon & Figli S.p.A. al solo fine di implementare e/o applicare le Procedura adottata ai sensi del Regolamento e, in ogni caso, in conformità alla disciplina in materia di trattamento dei dati personali di cui alle disposizioni della vigente normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati personali.

Data:[•]

Luogo:[•]

Firma: